

dossier

Aprile 2021

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio

Atto del Governo n. 249



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 217



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 316

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

| | |
|--|---|
| Articoli 1 e 2 (<i>Oggetto e definizioni</i>)..... | 1 |
| Articolo 3 (<i>Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Capo II del regolamento in materia di restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio</i>)..... | 1 |
| Articolo 4 (<i>Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Capo III del regolamento in materia di restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio</i>)..... | 2 |
| Articolo 5 (<i>Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Capo IV del regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio</i>)..... | 2 |
| Articolo 6 (<i>Attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni</i>)...4 | |
| Articolo 7 (<i>Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie</i>)..... | 5 |
| Articolo 8 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)..... | 5 |
| Articolo 9 (<i>Abrogazioni</i>)..... | 6 |

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Natura dell'atto: | Schema di decreto legislativo | |
| Atto del Governo n. | 249 | |
| Titolo breve: | Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio | |
| Riferimento normativo: | Articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 | |
| Relazione tecnica (RT): | Presente | |
| | Senato | Camera |
| Commissione competente: | Commissioni riunite 2 ^a (Giustizia), 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede <i>consultiva</i> Commissioni 5 ^a (Bilancio), 10 ^a (Industria, commercio, turismo), 12 ^a (Igiene e sanità) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i> | Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente) XIV Politiche dell'Unione Europea V Bilancio |

Articoli 1 e 2 (Oggetto e definizioni)

L'articolo 1 reca l'oggetto del presente provvedimento, ovvero la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.

L'articolo 2 relativamente alle definizioni presenti nel provvedimento rinvia all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3 (Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Capo II del regolamento in materia di restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio)

La norma riguarda le violazioni in materia di restrizioni all'esportazione, all'importazione e alla fabbricazione di mercurio, di composti di mercurio, di miscele di mercurio e di prodotti con aggiunta di mercurio. In particolare, si prevede che le operazioni di esportazione o importazione di mercurio, dei composti del mercurio, ovvero delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del regolamento che non siano conformi a quanto previsto dagli articoli 3 o 4 del regolamento, siano punite con l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.

È punito, invece, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro, chiunque effettua un'operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio elencati all'allegato II del regolamento.

Articolo 4

(Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Capo III del regolamento in materia di restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio)

I commi da 1 a 3 prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro:

- per l'utilizzo di mercurio e dei suoi composti per taluni processi di fabbricazione, elencati nella parte I dell'allegato III (produzione di cloro-alcali e di poliuretano) e l'uso e i rilasci di mercurio e dei suoi composti nei processi presenti nell'allegato III, parte II, che riguardano la produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio;
- per la violazione delle modalità di stoccaggio temporaneo di mercurio o dei composti del mercurio, nonché delle miscele di mercurio di cui all'allegato I, da effettuare in modo ecologicamente corretto e in maniera conforme alle soglie e ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, del regolamento;
- per gli operatori economici che fabbricano o immettono sul mercato nuovi prodotti con aggiunta di mercurio, o utilizzano nuovi processi di fabbricazione che prevedono l'uso di mercurio, salvo specifiche deroghe.

Il comma 4 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro per chiunque svolge attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala con l'uso del mercurio.

Il comma 5 prevede la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 100.000 euro per gli odontoiatri che utilizzano l'amalgama di mercurio che non sia in forma pre-incapsulata e per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento.

I commi 6 e 7 dispongono la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro e la chiusura temporanea dell'attività fino all'installazione di idonei separatori di amalgama, per gli odontoiatri che non garantiscono nel proprio studio la separazione di amalgama e non assicurano la gestione sostenibile e la raccolta dei rifiuti di amalgama da parte di imprese autorizzate.

Articolo 5

(Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Capo IV del regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio)

Il comma 1 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro per gli operatori economici che operano nei settori industriali considerati "fonti rilevanti" e che non ottemperano a quanto previsto all'articolo 11 del regolamento, non smaltendo adeguatamente il mercurio o smaltendolo in maniera tale da determinare una rigenerazione del mercurio stesso.

Il comma 2 dispone la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro per gli operatori economici che operano nel settore dei cloro-alcali, nel settore della purificazione del gas naturale e negli impianti che effettuano operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi che non trasmettono le informazioni stabilite dalle autorità competenti riguardo il rifiuto di mercurio.

Il comma 3 punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600 euro a 27.000 euro chiunque violi i requisiti per l'effettuazione dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida e i requisiti necessari per il corretto stoccaggio del mercurio in maniera permanente.

Il comma 4 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro per gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, la trasformazione e, eventualmente, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, ovvero lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, che non ottemperano agli obblighi di istituzione e gestione del registro riguardante le spedizioni di mercurio e agli altri obblighi procedurali previsti dall'articolo 14 del regolamento.

Il comma 5 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro nel caso in cui gli operatori economici forniscono le informazioni inerenti i rifiuti di mercurio in misura incompleta o inesatta.

La RT afferma che le attività di verifica relative al rispetto degli obblighi recati dalla norma rientrano nelle ordinarie attività di controllo svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dalle amministrazioni regionali e centrali competenti. Pertanto, la RT non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la RT specifica che le attività di controllo in materia di prodotti biocidi e cosmetici, per i quali l'articolo 5 del regolamento contempla il divieto di fabbricazione con l'aggiunta di mercurio (cfr. nn. 7 e 8 dell'allegato II), ricadono nell'ambito delle competenze ordinariamente esercitate dal Ministero della salute e, in particolare, della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico. Al riguardo, la RT rappresenta che i capitoli di bilancio destinati al funzionamento della menzionata Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e, di conseguenza, in via trasversale anche alla ordinaria attività di controllo in materia di prodotti biocidi e cosmetici, sono i seguenti: 3008, 3012, 3014, 3016, 3146, 3432.

La RT evidenzia inoltre che le attività di vigilanza relative al divieto di immissione sul mercato di dispositivi di misurazione non elettronici, come i termometri e i barometri (cfr. n. 9 dell'allegato II del regolamento UE 2017/852) sono ordinariamente svolte dal Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, ai fini dell'implementazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Nello specifico, la RT fa riferimento all'articolo 67 e l'allegato XVII, voce 18-bis) del regolamento REACH, come modificato nel 2013, che pongono, tra l'altro, il divieto di immissione sul mercato dei termometri per la misurazione della temperatura corporea e dei dispositivi di misura destinati alla vendita al grande pubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea). Le attività di vigilanza in questione sono ordinariamente svolte con le modalità stabilite dall'Accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), a valere sul capitolo di bilancio specificamente dedicato all'implementazione e del Regolamento REACH (4145). Tali funzioni sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze e delle ordinarie attività di controllo, con le risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene all'Agenzia delle dogane, la RT conferma che le funzioni attribuite rientrano nelle ordinarie attività di controllo, che saranno poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 4, afferma che le attività di verifica relative al rispetto degli obblighi recati dalla norma rientrano nelle ordinarie attività di controllo svolte dalle amministrazioni regionali e centrali competenti nonché nelle ordinarie attività di controllo stabilite nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione

dell'ambiente, istituito con legge 28 giugno 2016, n. 132. Per quanto riguarda la verifica del rispetto degli obblighi previsti ai commi dal 5 al 7, che incombono sugli operatori degli studi odontoiatrici, la RT conferma che essa rientra tra le ordinarie attività di controllo svolte dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri. Per la RT, pertanto, l'attuazione della disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulle sanzioni previste dall'articolo 5, afferma che le attività di verifica relative al rispetto degli obblighi recati dalla norma rientrano nelle ordinarie attività di controllo stabilite nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito con legge 28 giugno 2016, n. 132 e, pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato all'articolo 6.

Articolo 6

(Attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

La norma stabilisce che le autorità incaricate dell'attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni sono il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito con legge 28 giugno 2016, n. 132. Inoltre, si conferma l'esclusione dell'applicazione del pagamento delle sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 689 del 1981.

La RT afferma che le funzioni di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze e delle ordinarie attività di controllo, con le risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la RT conferma che trattasi di ordinaria amministrazione, il cui onere grava sui capitoli di bilancio nn. 2724 e 2794. Per il Ministero della salute, la RT rinvia a quanto riportato all'articolo 3. Per quanto attiene all'Agenzia delle dogane, la RT conferma che le funzioni attribuite rientrano nelle ordinarie attività di controllo, che saranno poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, atteso che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 25 del 2013 concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, individua espressamente il solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale ente deputato all'attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni, andrebbe confermato che le funzioni previste dal presente provvedimento e attribuite anche al Ministero della salute, all'Agenzia delle

dogane e dei monopoli, alle Regioni e Province autonome, nonché il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, potranno effettivamente svolgersi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e non determinino in capo a tali istituzioni una aggiunta di nuovi compiti con conseguente necessità di utilizzare maggiori risorse finanziarie, strumentali ed umane finalizzate al loro svolgimento.

Articolo 7 ***(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)***

La norma stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente provvedimento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT afferma che l'attuazione della disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma dispone che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività in esso previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che dall'attuazione del presente decreto non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la RT indica per alcune attività previste dal presente provvedimento i capitoli di bilancio destinati a coprire i relativi oneri, senza peraltro precisare quanta parte delle risorse presenti sui predetti capitoli sono disponibili per le finalità previste dal decreto in esame. Per le altre funzioni la RT si limita ad affermare che le stesse rientreranno nelle ordinarie attività, che saranno poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tal proposito, considerata la presenza di una espressa clausola di invarianza finanziaria si osserva che la RT dovrebbe accompagnare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con i dati e gli elementi idonei a suffragare tale valutazione di assenza di effetti finanziari, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Articolo 9
(Abrogazioni)

La norma abroga il decreto legislativo n. 25 del 2013, le cui disposizioni sono sostituite da quelle contenute dal presente provvedimento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.